

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3110

“Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

Sintesi del testo con le modifiche proposte dalla Commissione

Ed. provvisoria

febbraio 2012

n. 338



servizio studi del Senato



disposizioni generali in materia contenute nell'articolo 13 del decreto legge n. 269 del 2003.

Nel corso dell'esame in sede referente la commissione ha approvato l'emendamento 10.4. L'emendamento è volto ad esplicitare ulteriormente la portata dell'intervento normativo in questione, aggiungendo al comma 7 dell'articolo 39 del decreto legge n. 201 del 2011 l'espressa previsione secondo la quale tale disposizione si applica anche ai Confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

Articolo 11

(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)

Il presente articolo reca varie norme in materia di farmacie e di medicinali.

I commi 1, 2 e 7 modificano il criterio demografico per la definizione delle piante organiche delle farmacie e prevedono la conseguente indizione di concorsi straordinari per il conferimento delle sedi farmaceutiche.

Un emendamento approvato dalla Commissione (11.100 (testo 2)) propone (capoversi da 1 a 6):

- alcune riformulazioni ulteriori del criterio demografico, definendo, tra l'altro, un parametro base di una farmacia ogni 3.300 abitanti, anziché di una ogni 3.000 abitanti (come stabilito dal decreto-legge), e prevedendo che il comune identifichi le zone nelle quali collocare le nuove sedi, ai fini di un'equa distribuzione sul territorio;
- alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui concorsi straordinari summenzionati. Si prevede, tra l'altro, che essi siano per soli titoli (anziché per titoli ed esami) e che, ai fini in oggetto e in deroga alle norme ordinarie, all'attività svolta dal titolare di farmacia o dal collaboratore di farmacia siano equiparate, rispettivamente, quella svolta dal farmacista titolare o collaboratore di un esercizio commerciale diverso dalle farmacie (nel quale si distribuiscano medicinali). L'emendamento dispone altresì che ogni candidato possa partecipare al concorso straordinario in non più di due regioni (o province autonome) e reca alcune precisazioni sull'ambito dei soggetti ammessi al concorso - specificando che sono esclusi, oltre ai farmacisti titolari di farmacia, anche i soci di società titolari di farmacie ed ammettendo, oltre ai titolari di farmacia rurale sussidiata, anche i titolari di farmacia soprannumeraria -.

Il comma 5 pone alcune norme (valide anche a regime) in materia di concorsi per sedi farmaceutiche. Il summenzionato emendamento 11.100 (testo 2)

propone (capoverso 7) alcune modifiche alle norme relative alla formula della gestione associata della farmacia - formula introdotta dal comma 5, in base alla quale i candidati al concorso possono sommare i titoli posseduti - e sopprime le norme del comma 5 sulla valutazione dell'attività svolta dal farmacista nell'ambito di esercizi commerciali (di proprietà del medesimo farmacista o di altri soggetti) diversi dalle farmacie. *Di conseguenza, tale attività rileverebbe solo nei concorsi straordinari summenzionati.*

I commi 3 e 4 consentono l'istituzione di farmacie presso strutture ed aree particolari. Il summenzionato emendamento 11.100 (testo 2) propone (capoverso 1, lettera b) alcune modifiche in merito; tra l'altro, si specifica che le sedi farmaceutiche in esame non possono determinare un incremento superiore al 5 per cento del numero delle sedi derivante dai nuovi criteri demografici.

Il primo periodo del comma 6 stabilisce che i turni e gli orari relativi alle farmacie, determinati dalle autorità competenti, non impediscono l'apertura delle medesime farmacie in orari e giorni diversi da quelli obbligatori.

Il secondo periodo del comma 6 estende ai farmaci soggetti ad obbligo di prescrizione medica, limitatamente ai casi in cui tali medicinali siano pagati direttamente dal cliente, la facoltà delle farmacie di praticare sconti sui prezzi.

Il comma 8 riduce il termine temporale per l'eventuale cessione - conseguente ad una successione *mortis causa* - della titolarità di farmacie o di quote di società di gestione di farmacie. Il summenzionato emendamento 11.100 (testo 2) specifica (capoverso 11) che il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione di successione.

Il comma 9 concerne la disciplina sulla prescrizione e la somministrazione di farmaci equivalenti - aventi, cioè, uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali -.

Si conferma la normativa già vigente, estendendola ai casi di farmaci (soggetti a prescrizione medica) non erogati a carico del Servizio sanitario nazionale e si stabiliscono alcune disposizioni ulteriori. Il summenzionato emendamento 11.100 (testo 2) reca alcune modifiche in merito (capoverso 12).

Il comma 10 limita l'ambito di applicazione della norma che richiede, nei reparti appositamente dedicati alla vendita dei farmaci, all'interno degli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, l'inaccessibilità ai medicinali, da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico sia di chiusura.

Il disposto del presente comma 10 non è confermato nell'emendamento 11.100 (testo 2).

Il comma 11 istituisce, presso l'ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti), un fondo di solidarietà nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.

Il fondo è destinato ad assicurare, ai farmacisti titolari di farmacia nei comuni suddetti, il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per

cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da parte di un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio.

Il disposto del presente comma 11 non è confermato nell'emendamento 11.100 (testo 2).

Il **comma 12** prevede che i titolari delle farmacie aperte al pubblico le quali superino determinati limiti di fatturato siano tenuti, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, ad avvalersi di uno o più farmacisti collaboratori. **L'emendamento 11.100 (testo 2) propone che tali obblighi siano definiti - anziché con decreto ministeriale, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente Stato-regioni - in sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale sulla disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie (capoverso 16).**

L'emendamento 11.100 (testo 2) propone altresì l'inserimento nell'articolo 11 in esame delle seguenti norme:

- **si demanda all'Agenzia Italiana del Farmaco la revisione delle attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale, ai fini dell'identificazione di confezioni ottimali, con la conseguente valutazione, da parte del medico, in sede di prescrizione, delle diverse tipologie di confezione (capoverso 12);**
- **si estende al territorio dei comuni aventi popolazione inferiore a 12.501 abitanti, nonché alle aree rurali individuate dai piani sanitari regionali, gli effetti della procedura amministrativa che consentirà ad alcuni esercizi commerciali diversi dalle farmacie la vendita di medicinali attualmente soggetti a prescrizione medica (capoverso 13);**
- **si ammette che i medicinali veterinari, salvo eccezioni, siano venduti, da parte di un farmacista, oltre che nelle farmacie, negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie (capoverso 14);**
- **si consente che, a determinate condizioni, questi ultimi esercizi allestiscano preparazioni galeniche officinali che non prevedano la presentazione di ricetta medica (capoverso 15);**
- **si esclude che la direzione della farmacia privata - nei casi di società di farmacie o di sostituzione provvisoria chiesta dal titolare - possa essere mantenuta dopo il conseguimento del requisito di età pensionabile (capoverso 17).**

Articolo 12

(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)

L'articolo 12 contiene misure in tema di incremento del numero dei notai e di rafforzamento della concorrenza nei distretti.

A tale scopo, il **comma 1** dell'articolo provvede innanzitutto ad aumentare di cinquecento posti la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui alla legge notarile del 1913. Il successivo **comma 2** stabilisce quindi